



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 18-4
PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA A SEGUITO DI ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E
GAS NATURALE**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO – LOTTO 1

Sommario

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
ARTICOLO 3 - DURATA	4
ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA	5
ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	5
ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA	5
ARTICOLO 7 - QUALITA' DELLA FORNITURA	9
ARTICOLO 8 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA	9
ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA	9
ARTICOLO 10 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	10
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA	10
ARTICOLO 12 - DATI DI SINTESI	10
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CREDITO	11

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER, a seguito dell'attivazione di un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha indetto apposito appalto specifico per la fornitura di gas naturale alla quale aderiranno le Amministrazioni indicate all'art.2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'articolo 2 per l'anno termico 2021/2022 a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore e l'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

Categoria d'Uso: è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Si riporta la tabella con evidenziate le Categorie d'uso del gas individuate da ARERA nel Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG).

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE TERMICA
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale/industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Un'ulteriore Categoria d'Uso non compresa nella tabella sopra riportata risulta quella per Autotrazione.

La Categoria d'Uso da applicare coincide con quella risultante dall'anagrafica del Distributore.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Amministrazione.

Distribuzione: servizio di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti urbani, per la consegna ai consumatori finali, come descritto all'articolo 14 del D.Lgs 164/00.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nella rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'Autorità.

Gruppo di Misura: è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via dei Mille 21, CAP 40121 Bologna.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,52 MJ/m³. I prezzi di fornitura di cui all'articolo 6 si riferiscono a tale PCS e sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo Pdc/Pdr.

PdR: si intendono i punti di riconsegna delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, diverse dalle Aziende Sanitarie e i PdR delle Aziende Sanitarie senza cogenerazione.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Punto di consegna (PdC): punto coincidente con il punto di consegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale.

Sm³: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 288,15 K = 15 °C di temperatura e 101,325 kPa = 1,01325 bar di pressione (ISO 13443).

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera dell'Autorità 64/09) e s.m.i..

Trasporto: servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti, come descritto all'articolo 8 del D.Lgs 164/00.

α (coefficiente alfa): coefficiente adimensionale pari al rapporto tra i prelievi di gas invernali (da novembre a marzo) e il prelievo complessivo annuale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale per il seguente, unico lotto, vale a dire il lotto non aggiudicato in occasione della prima indizione dell'Appalto Specifico denominato Gas Naturale 18 e della successiva re-indizione Gas Naturale 18-2, ossia:

- Lotto 1: *PdR* delle Aziende Sanitarie delle Regione **senza impianti di cogenerazione** e *PdR* delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, per un quantitativo di circa **34.200.000 Sm³/anno**, di cui circa 20.100.000 Sm³/anno per categorie d'uso termiche e 14.100.000 Sm³/anno per categorie d'uso non termiche nel corso della durata della Convenzione (vedi Art.3).

Tutte le forniture di gas relative alle Aziende Sanitarie sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

L'esatta indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Nell'allegato 9 al Disciplinare di gara, "Dati di consumo", vengono riportati i dati di adesione alle precedenti Convenzioni ed il dettaglio dei relativi *PdR*.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **31 maggio 2022**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;

- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **30 settembre 2022**,
- c. l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° ottobre 2021.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e allo Schema di Convenzione allegato al Disciplinare di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi *PdR*, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 3, Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai *PdR* oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmesso entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmesso al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo di fornitura sarà variabile con formula binomia ed aggiornato trimestralmente in funzione del valore della componente "Cmem" così come definita dall'Autorità. Le Amministrazioni, per ogni *PdR*, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo i seguenti prezzi:

Lotto 1:

$$P = CV_{1T} \text{ e } CV_{1NT}$$

dove

- $P = CV_{1T}$ per Utenze termiche (Categorie d'Uso C1, C3, C5 e T2);

- $P = CV_{1NT}$ per Utenze non termiche (Categorie d'Uso C2, C4, T1 e Autotrazione)

Le Categorie d'Uso C1, C2, C3, C4, C5, T1 e T2 e il Consumo annuo dell'Amministrazione sono state definiti all'art. 1 - Definizioni.

Le Componenti CV_{1T} e CV_{1NT} saranno variabili nel periodo di durata dell'Ordinativo di fornitura e calcolate come di seguito riportato:

$$CV_{1T} = C_{MEM} * (1 - \Omega_{1T})$$

$$CV_{1NT} = C_{MEM} * (1 - \Omega_{1NT})$$

dove

- C_{MEM} è la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, così come pubblicata trimestralmente dall'Autorità prima dell'inizio del trimestre di riferimento;
- Ω_{1T} è lo sconto percentuale applicato alla componente C_{MEM} , riservato alle Utenze termiche (Categorie d'Uso C1, C3, C5 e T2);
- Ω_{1NT} è lo sconto percentuale applicato alla componente C_{MEM} , riservato alle Utenze non termiche (Categorie d'Uso C2, C4, T1 e Autotrazione).

Le Componenti CV_{1T} e CV_{1NT} saranno adeguate mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

- CV_{1T} da applicare = $CV_{1T} : 38,52 \text{ MJ/Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore
- CV_{1NT} da applicare = $CV_{1NT} : 38,52 \text{ MJ/Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore.

Le Componenti CV_{1T} e CV_{1NT} saranno applicate ai volumi prelevati, trasformati in Sm^3 tramite l'impiego del coefficiente C come stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i.

Le Componenti CV_{1T} e CV_{1NT} non comprendono:

- la componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, così come definita dall'Autorità;
- la componente QVD (fissa e variabile), relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale, così come definita dall'Autorità.

Le sopracitate componenti CCR e QVD (fissa e variabile) verranno fatturate separatamente dalle componenti di prezzo CV_{1T} e CV_{1NT} .

Il prezzo, inoltre, non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- Il corrispettivo unitario variabile CV^U di cui all'articolo 17 della RTTG;

- Il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV^{FC} per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG;
- La componente tariffaria S_d finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- il corrispettivo CRV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl; e che, ai sensi del comma 36.2, lettera c), della RTTG 5PRT, tale corrispettivo è applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, di cui all'art. 10bis della deliberazione n. 29/11, e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{ST} di cui alla Delibera 23 novembre 2017 782/2017/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del settlement gas, da applicare al volume prelevato nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
- il corrispettivo CRV^{CS} di cui alla Delibera 396/2020/R/gas destinato alla copertura degli oneri per lo stoccaggio strategico di cui all'art. 22 del RAST, da applicare ai clienti finali connessi su rete di distribuzione;
- per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;

- la componente tariffaria UG3_T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni Contraenti i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, e riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione Contraente.

Si specifica che i prezzi di fornitura prevedono la formula binomia, con oneri aggiuntivi di trasporto a carico delle Amministrazioni, applicati separatamente.

Con Gara 17 si erano già individuati i valori massimi di consumo giornaliero registrati negli ultimi anni e pertanto è un dato a disposizione di ogni Amministrazione per ogni PdR.

Su espressa richiesta del Fornitore aggiudicatario, l'Agenzia potrà fornire i dati mensili di consumo e di Capacità giornaliera in proprio possesso inviati dal fornitore aggiudicatario dell'ultima gara. Tali valori sono puramente indicativi e quindi non vincolano né l'Agenzia, né le amministrazioni. Solo al momento dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni comunicheranno il valore di Capacità giornaliera attuale per ogni PdR.

Il Fornitore, in mancanza di tale dato, potrà determinarlo considerando il consumo medio giornaliero del mese di massimo consumo nell'anno e maggiorare questo dato del 30% (es. consumo del mese di gennaio 31 giorni × 1,3).

Nel caso di supero del valore di Capacità giornaliera durante il periodo di fornitura, il Fornitore provvederà ad adeguarne il valore per tutto il periodo di fornitura senza applicazione di penali.

Limitatamente ai PdR dove il prelievo massimo giornaliero è pari o prossimo a 0 (zero), la capacità giornaliera che il Fornitore potrà applicare sarà pari a 1 Smc/giorno.

Al valore di capacità giornaliera individuata per ogni PdR, il Fornitore applicherà il costo del trasporto mensile fisso, storicamente denominato TF - Termine Fisso, espresso in €/mese e calcolato secondo la seguente formula: $TF = [Cg \times (CPu + CMT + CMCF)] / 12$

Dove:

- Cg è il volume di gas espresso in Standard metri cubi/giorno che il Fornitore si impegna a mettere giornalmente a disposizione del singolo PdR e che l'Amministrazione ha il diritto di prelevare nel corso del periodo di fornitura;

- i parametri CPu, CMT e CMCF sono definiti dalla “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG 2020-2023)”.

In caso di variazione della formula per il calcolo del TF, il Fornitore potrà applicare gli aggiornamenti previsti.

ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni Contraenti.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 7 - QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 8 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (*PdR*), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i *PdR* e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto.

Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. È consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli *PdR* delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale.

Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, i fornitori dovranno fatturare secondo quanto previsto dallo standard elettronico regolamentato dal Decreto Interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55.

Le Amministrazioni, contemporaneamente all'emissione degli Ordinativi di Fornitura, comunicheranno al proprio Fornitore il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica.

Le fatture (insieme a tutti i rapporti di esito dell'invio) dovranno poi essere conservate, da parte del Fornitore, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole tecniche di attuazione vigenti in materia (D. Lgs. 82 del 7/3/2005 cosiddetto CAD, DPCM 3 dicembre 2013, DM 17 giugno 2014).

Il Fornitore si impegna a trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 5, Report mensile.

Eventuali alternative di reportistica potranno essere concesse solo se concordate con le singole Amministrazioni.

ARTICOLO 10 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'ARERA dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla Convenzione e dagli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 12 - DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6, Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2022 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 gennaio 2023, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3, Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.

ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CREDITO

Si rinvia a quanto disposto all'art. 25 "Cessione del contratto e dei crediti" dell'allegato 3 dello Schema di Convenzione.

In particolare, il Fornitore in caso di cessione del credito deve attenersi a quanto disposto all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 s.m.i.) e a norma del comma 13 del medesimo art. 106, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, deve stipulare il contratto di cessione del credito in forma pubblica o scrittura privata autenticata e deve notificare alle Amministrazioni/Aziende sanitarie debtrici copia dell'atto di cessione nei termini di legge.

Nell'atto di cessione del credito il Fornitore cedente deve dare espressa informazione al cessionario circa la sussistenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i., come espressamente indicato all'art. 25 "Cessione del contratto e dei crediti" e all'art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" dell'"Allegato 3 Schema di Convenzione" e renderlo edotto dell'obbligo di attenersi in fase di riscossione a quanto disposto dall'art. 15 "Fatturazione e pagamenti" di cui all'"Allegato 3 - Schema di Convenzione".

In caso di cessione del credito costituisce preciso obbligo del Fornitore garantire che la procedura di cessione si svolga nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.